

RICHIESTA DI MODIFICA DI DISCIPLINARE

«Vitellone bianco dell'Appennino Centrale»

Indicazione geografica protetta registrata con Reg. (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998.
Disciplinare modificato con Reg. (CE) n. 1301/11 del 9 dicembre 2011, con Reg. (CE) n. 594/2019 del 8 aprile 2019 e Decreto del 16 maggio 2023.

Richiedente

Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell'Appennino Centrale
Via delle fascine, 4 – 06132 San Martino in Campo (PG)
Tel. 0756079257
Fax 075398511
www.vitellonebianco.it
info@vitellonebianco.it

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA “VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE”	
DISCIPLINARE VIGENTE	DISCIPLINARE PROPOSTO CON LA DOMANDA DI MODIFICA
Articoli 1 e 2 Articolo 3 3.1 - Razze previste e identificazione La carne di “Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” è prodotta da bovini, maschi e femmine, di razza Chianina, Marchigiana, Romagnola, di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, nati ed allevati nell’area geografica di produzione di cui all’Art 2. I bovini devono risultare nati da allevamenti in selezione e regolarmente iscritti al Registro Genealogico del Giovane Bestiame del Libro Genealogico Nazionale. Articolo 4 Articolo 5 5.1 Classificazione della carcassa Le carcasse, in base alla griglia comunitaria di valutazione, devono rientrare nei seguenti valori: - conformazione: non inferiore ad R;	Nessuna modifica richiesta INVARIATI Articolo 3 3.1 - Razze previste e identificazione La carne di “Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” è prodotta da bovini, maschi e femmine, delle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, iscritti al Libro Genealogico Nazionale, le cui carcasse appartengono alle categorie A o C o E secondo la griglia di classificazione SEUROP delle carcasse bovine, nati ed allevati nell’area geografica di produzione di cui all’Art 2 in allevamenti assoggettati ai controlli del sistema di certificazione IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. Nessuna modifica richiesta INVARIATO Articolo 5 5.1 Classificazione della carcassa Le carcasse, in base alla griglia comunitaria di valutazione, devono rientrare nei seguenti valori: - categorie: A, C, E

- stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 3. [Omissis]	- conformazione: non inferiore ad R; - stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 4. [Omissis]
Articolo 6	Articolo 6
6.1 Contrassegni La carne di “Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” deve essere immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. Il contrassegno è costituito dal logo riportato di seguito recante la scritta "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale". Il contrassegno ha dimensioni di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la testa e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta; alla base il nome della razza (Chianina, Marchigiana, Romagnola) e sui tre lati rimanenti la scritta Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale. [Omissis]	6.1 Contrassegni La carne di “Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” deve essere immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. Il contrassegno è costituito dal logo riportato di seguito recante la scritta "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale". Il contrassegno ha dimensioni minime di cm 4 x 4 con base superiore arrotondata e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la testa e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta; alla base il nome della razza (Chianina, Marchigiana, Romagnola) e sui tre lati rimanenti la scritta Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale. [Omissis]
6.3 Etichetta Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di etichettatura e tracciabilità della carne bovina, sulla carne dovrà essere apposta una etichetta che ne permetta l'identificazione e la rintracciabilità. L'etichetta dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti dalle normative vigenti, le seguenti informazioni: 1. numero di riferimento o codice di rintracciabilità. 2. la denominazione “Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” e/o il logo; 3. il logo dell'Unione previsto dalla normativa vigente. In aggiunta è possibile riportare la dicitura “Indicazione Geografica Protetta” e/o l'acronimo “I.G.P”. 4. la razza del soggetto ad esclusione dei lotti costituiti da più razze; Le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4, del presente articolo possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo devono essere riportate entrambe	6.3 Etichetta Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di etichettatura e tracciabilità della carne bovina, sulla carne dovrà essere apposta una etichetta che ne permetta l'identificazione e la rintracciabilità. L'etichetta dovrà riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti dalle normative vigenti, le seguenti informazioni: 1. numero di riferimento o codice di rintracciabilità. 2. la denominazione “Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale” e/o il logo; 3. il logo dell'Unione previsto dalla normativa vigente. In aggiunta è possibile riportare la dicitura “Indicazione Geografica Protetta” e/o l'acronimo “I.G.P”. 4. la razza del soggetto ad esclusione dei lotti costituiti da più razze; Le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4, del presente articolo possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo devono essere riportate entrambe

in un'unica etichetta. L'etichetta può riportare anche le altre informazioni previste nel documento di controllo di cui all'art. 6.2. [Omissis] Articolo 7	in un'unica etichetta. L'etichetta può riportare anche le altre informazioni previste nel documento di controllo di cui all'art. 6.2. Il logo di cui al punto 2 deve avere dimensione minima di 1,5 cm di diametro. [Omissis] Nessuna modifica richiesta INVARIATO
--	--